

In liquidazione

GAUDIANO DI LAVELLO (PZ)

CENTRO SERVIZI DI LIQUDAZIONE

DELIBERA COMMISSARIALE

Data: 1'8 G | U 2019

Delibera n. 47

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo n. 3017/2019 emesso dal Tribunale di Bologna a favore della Hera Comm S.r.l. Unipersonale - Conferimento incarico agli Avv.ti Ettore e Wanda Lo Nigro con studio legale in Matera.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano

VISTA la Legge Regionale n. 1/2017 "Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 142 del 24.02.2017 con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L.R. 11.01.2017, n. 1, Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica l'Avv. Giuseppe Pio Musacchio;

PREMESSO:

CHE in data 3.06.2018, assunto al protocollo dell'Ente n. 563, è stato notificato al Consorzio il decreto ingiuntivo telematico n. 3017/2019 emesso dal Tribunale di Bologna a favore della Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Giuducci di Bologna;

CHE con il suddetto decreto viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore dell'impresa Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale la complessiva somma di € 36.438,25 a titolo di sorte capitale, oltre interessi, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 800,00 per compenso oltre spese generali sui compensi oltre IVA e C.p.a. occorrendo;

CHE parte della somma richiesta della Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale riguarda fatture relative alla fornitura di energia elettrica effettuata presso l'impianto di Chiarificazione a servizio del nucleo industriale di San Nicola di Melfi gestito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza per effetto del verbale di consegna sottoscritto in data 18 gennaio 2013;

RAVVISATA la necessità della proposizione di opposizione e resistenza in giudizio avverso il decreto ingiuntivo, provvedendo altresì alla chiamata in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Consorzio;

RILEVATO:

CHE il Consorzio non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;



In liquidazione

CHE l'art. 17 del D.lgs. n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.";

CHE la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016 il quale prevede che gli affidamenti di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

CHE in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

RITENUTO opportuno e necessario per quanto sopra deliberare la costituzione e resistenza nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Bologna – RG 3996/2017 –, dalla Soc. Hera Comm, affidando l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio agli Avvocati Wanda e Ettore Lo Nigro con studio legale in Matera e sede secondaria in Bologna, che interpellati si sono dichiarati disposti ad accettare l'incarico, alle condizioni di cui all'allegato preventivo trasmesso via mail, per una spesa complessiva pattuita pari ad € 9.000,00 comprensiva di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico dei Professionisti;

RITENUTO altresì che i rapporti con i professionisti, Avv.ti Wanda e Ettore Lo Nigro, debbano essere regolati sulla base dello schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;

RITENUTO infine procedere al pagamento del contributo unificato e marca forfetizzata pari a euro 259,00 + euro 27,00 che sono a carico del Conorzio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DELIBERA

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di PROPORRE opposizione al Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3017/2019 emesso dal Tribunale di Bologna a favore della Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Giuducci di Bologna, nonché di autorizzare la chiamata in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;
- 3) di AFFIDARE agli Avv.ti Wanda ed Ettore Lo Nigro con studio legale in Matera e sede secondaria in Bologna con ampio mandato ad assistere e rappresentare il Consorzio l'incarico legale per l'attività giurisdizionale di cui al punto 2) che precede;
- 4) di DARE ATTO che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 9.000,00 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista;
- 5) di IMPEGNARE la somma di € 9.286,00 sul cap. 004 UPB 1.03.000092 del bilancio consortile di previsione 2019 per far fronte all'incarico legale conferito al punto 2) che precede;
- 6) di FORMALIZZARE i rapporti con i professionisti, Avv.ti Wanda ed Ettore Lo Nigro mediante lo schema di contratto di incarico allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente delibera;
- 7) di LIQUIDARE e PAGARE, a mezzo Mod. F23, il Contributo Unificato e marca forfetizzata per l'importo totale di € 286,00;
- 8) di AUTORIZZARE gli Uffici consortili competenti a dare corso alle incombenze discendenti dal presente deliberato;



Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano

In liquidazione

9) di DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2017, non è soggetto al controllo preventivo di legittimità e di merito, né a quello successivo di legittimità, per cui lo stesso è da ritenersi eseguibile e verrà trasmesso alla Regione Basilicata qualora ne faccia richiesta per l'attività di controllo.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE Avv. Giuseppe Pio Musacchio



CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO

Gaudiano di Lavello (PZ)

Oggetto: Incarico professionale di legale patrocinio - convenzione.

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno ____ del mese di giugno, presso la sede del Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano in Gaudiano di Lavello (PZ),

PREMESSO

- che in data 3.06.2018, assunto al protocollo dell'Ente n. 563, è stato notificato al Consorzio il decreto ingiuntivo telematico n. 3017/2019 emesso dal Tribunale di Bologna a favore della Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Giuducci di Bologna;
- che con il suddetto decreto viene ingiunto ed intimato al Consorzio di pagare a favore dell'impresa Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale la complessiva somma di € 36.438,25 a titolo di sorte capitale, oltre interessi, oltre al pagamento delle spese della procedura, liquidate in € 800,00 per compenso oltre spese generali sui compensi oltre IVA e C.p.a. occorrendo;
- che parte della somma richiesta della Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale riguarda fatture relative alla fornitura di energia elettrica effettuata presso l'impianto di Chiarificazione a servizio del nucleo industriale di San Nicola di Melfi gestito dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza per effetto del verbale di consegna sottoscritto in data 18 gennaio 2013;
- che con delibera Commissariale n. __/2019 è stato conferito agli Avv.ti Wanda ed Ettore Lo Nigro l'incarico di legale patrocinio per la proposizione di opposizione al decreto ingiuntivo, provvedendo altresì alla chiamata in giudizio del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in apposita convenzione il cui schema è stato approvato con la deliberazione Commissariale n. __/2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra:

- il Consorzio di Bonifica Vulture – Alto Bradano (nel seguito denominato per brevità Committente) (C.f. 01167670767) nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro-tempore, Avv. Giuseppe Pio Musacchio, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Gaudiano di Lavello (PZ)



- gli Avv.ti Wanda ed Ettore Lo Nigro (P.IVA 00437120777) nati rispettivamente a Matera il 15.05.1985 e a Roma il 24.09.1954, con studio legale in Matera alla Piazza G. Matteotti n. 10, (denominati nel seguito Professionisti)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

- 1. Il Committente affida ai Professionisti Avv.ti Wanda ed Ettore Lo Nigro di Matera, che accettano, l'incarico di rappresentarlo e difenderlo per la proposizione di opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna a favore della Società Hera Comm S.r.l. Unipersonale, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Giuducci di Bologna, nonché, di chiamare in giudizio Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.
- 2. Il Professionista sono tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assume obbligazione di promuovere e/o resistere nel giudizio in questione in vista dell'obiettivo della totale soddisfazione delle ragioni del Committente.

Art. 2

(Determinazione del compenso)

1. Le parti pattuiscono che il corrispettivo per lo svolgimento del presente incarico di legale patrocinio è complessivamente determinato nell'importo di € 9.000,00 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico dei Professionisti.

Art. 3

(Termini di corresponsione del compenso)

- 1. Il compenso di cui al precedente art. 2 è corrisposto ai Professionisti in due rate di eguale importo comprensivo di Cassa, IVA ed al lordo delle ritenute di legge:
- 1° acconto di importo di € 4.500,00 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico dei Professionisti, al verificarsi del seguente evento: presentazione dell'atto di ricorso in opposizione e trasmissione degli atti al Committente e comunque successivamente all'approvazione del bilancio consortile di liquidazione;
- 2º acconto di importo di € 4.500,00 comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA
 come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista, al verificarsi del
 seguente evento: emissione della sentenza e trasmissione degli atti al Committente;



2. Il compenso di cui al precedente comma 1) è pagato entro i successivi trenta giorni dalla data di dietro presentazione di idoneo documento fiscale da parte dei Professionisti.

Art. 4

(Assunzione di responsabilità)

1. I Professionisti assumono per l'incarico conferitogli tutte le responsabilità civili, penali e contrattuali derivanti dalla sua prestazione professionale; si obbliga ad anticipare ogni spesa per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio così da mantenere indenne il Committente.

Art. 5

(Rapporti con il Committente)

- 1. I Professionisti si impegnano, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Committente circa l'attività di volta in volta espletata trasmettendo tempestivamente in copia gli atti principali del giudizio (costituzione, memoria, ecc.) e fornendo, per le fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio e senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Committente.
- 2. L'incarico comprende, ove espressamente prevista, anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza in ogni fase processuale. Il Committente resta, comunque, libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
- 3. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, i Professionisti assicurano la propria presenza presso gli uffici del Committente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
- 4. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non dà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese vive dettagliatamente documentate.
- 5. I Professionisti incaricati devono comunicare al Committente, per iscritto e con la massima celerità, l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale ove esistente in relazione alle fasi del processo per cui è conferito l'incarico di legale patrocinio. In quella stessa sede i Professionisti devono prospettare ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Committente, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Committente.

Art. 6

(Verifica della compatibilità)



- 1. I Professionisti incaricati dichiarano, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorra alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua di norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
- 2. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Committente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- 3. A tal fine il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente al Committente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 7

(Legale domiciliatario)

- 1. Ai Professionisti non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Committente. I Professionisti possono ricorrere all'assistenza di un domiciliatario.
- 2. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico dei Professionisti non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dai Professionisti incaricati principali, i quali rimangono unici responsabili nei riguardi del Committente.
- 3. I Professionisti possono, altresì, ricorrere all'eventuale assistenza di esperti tecnico-amministrativi senza il preventivo e necessario consenso scritto del Committente.
- 4. Gli oneri e/o le spese per tale assistenza restano a totale ed esclusivo carico del Professionista non determinandosi, in tal caso, oneri aggiuntivi per il Committente ed incremento e/o integrazione a qualsiasi titolo del compenso complessivamente pattuito ed accettato con il precedente articolo 2. In tal caso, la scelta è fatta liberamente dai Professionisti incaricati principali, i quali rimangono unici responsabili nei riguardi del Committente.

Art. 8

(Revoca dell'incarico)

1. Il Committente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico ai Professionisti, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con



l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2.

Art. 9

(Rinuncia del Professionista)

- 1. I Professionisti hanno facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dal precedente art. 2, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Committente e, comunque, nel rispetto delle disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3.
- 2. Il Committente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dai Professionisti.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

- 1. Il Committente, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e succ., informa i Professionisti i quali ne prendono atto e con la sottoscrizione del presente ne conferiscono espresso consenso che i dati contenuti nella presente convenzione vengono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia.
- 2. Con la sottoscrizione del presente atto i Professionisti rilasciano, ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice della Privacy", l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impegno di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamenti.

Art. 11

(Registrazione e spese contrattuali)

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.P. 26.04.1986 n. 131 e succ..

Art. 12

(Effetti della sottoscrizione della Convenzione)

1. La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni giuridiche ed economiche e delle modalità di espletamento dell'incarico ivi contenute o richiamate e vale anche ai fini della formale comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13

(Rinvio)



1. Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alle vigenti leggi in materia ed alle norme contenute nel Capo II del libro V del Codice Civile.

Art. 14

(Approvazione di clausole)

1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole degli articoli 2, 3, 5, 6 e 12.

Art. 15

(Applicazione della legge 13.08.2010 n. 136)

- 1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l'incaricato è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
- 2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati, salvo le eccezioni di legge, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
- 3. Il Professionista è tenuto a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 4. L'incaricato è tenuto, in ogni caso e per quanto di competenza, all'osservanza delle disposizioni riportate agli articoli 3, 4 e 5 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 16

(Valore fiscale)

1. Ai fini fiscali il valore della presente convenzione ammonta ad € 9.000,00, comprensivo di onorari, diritti, spese e di Cassa ed IVA come per legge, al lordo delle ritenute di legge a carico del Professionista.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMITTENTE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Giuseppe Pio Musacchio

IL PROFESSIONISTA Avv. Ettore Lo Nigro

Avv. Wanda Lo Nigro





Consorzio di Bonifica Vulture-Alto Bradano

In liquidazione

e per quanto concerne l Data <u>V</u> 8-6-9018	Cap a regolarità contabile esprime parere(FAN SPENSEZ
Data <u>18-6-901</u> 9		*
	-	Il Funzionario
Il Funzionario estensore	del presente deliberato esprime parere _	FAVORSVOCE
Data <u>18 6 20</u> 1	29	Il Funzionario
VISTO: Il Responsabile	del Centro	VISTO: Il Dirigente
	evisto dal d.lgs. 33/2013 la presente deli e amministrazione trasparente.	berazione è pubblicata sul portale
Cipologia atto	Affidamento incarico legale	
Pubblicazione allegati	o Si	
-	o No	
Vote	fa riferimento nella premessa e nel dis	11 1.11 1.111



depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto funzionario addetto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che	la	presente	delibera	commissariale	n.	47	del	18-06-2019	viene	affissa	all'	albo	pretorio
cons	orti	le il giorno	18-06-20	19;									(9)

Che, in <u>quanto atto non soggetto a controllo</u> , è immediatamente eseguibile dalla data
pubblicazione, secondo quanto disposto dall'art. 27 punto 4, L.R.B. n. 01/2017 e art. 48, comma, Statuto;
☐ Che, <u>in quanto atto soggetto a controllo preventivo di legittimità e di merito</u> , esplicherà
suoi effetti successivamente all'approvazione della Giunta Regionale di Basilicata, secono quanto disposto dall'art. 27, punto 7, L.R.B. n.01/2017 e art, 48, 3° comma, Statuto;
Che è stata pubblicata all'Albo Pretorio consortile per tre giorni lavorativi consecutivi, com
previsto dall' art. 48 dello statuto, ovvero dal 18-06-2019 al 21-06-2019
II Funzionario Responsabile
La presente delibera viene trasmessa il
La presente delibera viene trasmessa il

II Funzionario Responsabile